

Codice A15060

D.D. 20 aprile 2015, n. 252

CIG in deroga - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS per le domande contenute nella Tranche n. 194-2013, a chiusura dell'annualità gestionale 2013.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro sottoscritto fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi in data 21 dicembre 2012, che proroga le modalità generali di gestione degli interventi stabilite con l’Accordo Quadro dell’anno precedente, approvato in data 22 dicembre 2011, apportando alcuni limitati aggiustamenti alla normativa precedente;
- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell’Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2013, sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e della Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell’esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell’INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall’art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della

qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che ricorre all’integrazione salariale in deroga;
- che con l’Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 prima citato si sono confermati i limiti di richiesta di CIG in deroga per le aziende in cessazione o procedura concorsuale stabiliti nell’Accordo Quadro per l’anno 2012, e che si è fissato un tetto di richiesta massimo per singola unità produttiva di 910 giorni nel quadriennio 2010-2013, adeguando di conseguenza il sistema gestionale on-line “Aminder”;
- che l’Accordo Quadro citato stabilisce che la durata massima della domanda di integrazione salariale è di sei mesi per le imprese che hanno diritto alla CIG Straordinaria e di tre mesi per tutti gli altri datori di lavoro;
- che si è convenuto con la Direzione regionale INPS, sentite le parti sociali, tenuto conto dell’elevato numero di istanze pervenute e della carenza di risorse, e vista pertanto la necessità di massimizzare l’erogazione dei fondi disponibili per coprire il maggior numero possibile di domande, di procedere da giugno 2013 con una nuova metodologia di autorizzazione, in base alla quale le istanze che risultano interamente consuntivate secondo le rendicontazioni dichiarate sull’applicativo gestionale *on-line* della Regione vengono autorizzate entro i limiti di ore effettivamente fruite, mentre, nei casi in cui la rendicontazione sia solo limitata ad alcuni mesi si adotta un sistema misto, che tiene conto delle mensilità consuntivate sommando a questo dato le ore del periodo residuo computate per intero, e operando con autorizzazioni a preventivo là dove il consuntivo non risulti pervenuto;
- che l’istruttoria delle domande elencate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, non si è conclusa nei tempi previsti a causa di anomalie dovute principalmente alle situazioni di crisi aziendali e alla difficoltà di rintracciare il referente della domanda, o comunque i referenti dell’impresa richiedente, per l’avvio di processi di cessazione, di rilocalizzazione o di nuova acquisizione dell’attività, per cui le verifiche conseguenti si sono protratte oltre i termini di chiusura formale dell’annualità 2013, che cadevano il 14 luglio 2014, decorsi i quali non era possibile inviare le domande all’INPS perché il canale di trasmissione telematica nel sistema della Banca Data Percettori non consentiva l’acquisizione di istanze afferenti alla gestione 2013;
- che nella riunione tecnica sulle problematiche relative al finanziamento degli ammortizzatori in deroga svolta in data 2 dicembre 2014 presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presente il Direttore Generale dell’area ministeriale Ammortizzatori Sociali e Incentivi per l’Occupazione, il Dirigente del Settore Lavoro della Regione Piemonte, rappresentanti della Direzione Centrale INPS e vari funzionari competenti del Ministero e della Regione, si è deciso di consentire alla Regione Piemonte di chiudere i casi ancora pendenti della gestione 2013, nel limite di 500.000 Euro, ritenuti sufficienti a coprire le domande residue;
- che a seguito di tale decisione, la Direzione ministeriale sopra citata ha trasmesso alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell’INPS con nota n. 4250 del 19 febbraio 2015,

l'autorizzazione a provvedere al pagamento degli interventi di ammortizzatori sociali in deroga afferenti all'annualità 2013 a favore di 13 regioni, fra cui il Piemonte, a valere sulle risorse stanziare con il Decreto Interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014;

– che la Direzione Centrale INPS sopra citata ha comunicato alla Direzione Regionale INPS del Piemonte in data 27 marzo 2015 le modalità di sblocco delle risorse destinate alla Regione Piemonte a chiusura dell'annualità 2013, confermando la loro quantificazione in 500.000 Euro;

– che le domande riportate nell'Elenco A vengono autorizzate con le modalità sopra richiamate, cioè a consuntivo nei casi in cui le rendicontazioni siano complete, a preventivo nei casi di rendicontazione mancante e con un sistema misto quando la consuntivazione riguardi solo una parte delle mensilità richieste;

– che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD stabiliti con l'Accordo Quadro 2013, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale sopra citato;

– che spetta all'INPS l'accertamento dell'acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all'INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, l'ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell'Istituto, nonché la verifica che il monte ore indicato nei moduli SR41 non superi il monte ore riportato nell'autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell'istanza;

– che l'autorizzazione regionale è quindi subordinata all'accertamento da parte dell'INPS sia della sussistenza di detti requisiti, per cui l'INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l'adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;

– che la copertura finanziaria sarà assicurata, come precedentemente specificato, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 83117 del 16 luglio 2014, nel limite dei 500.000 Euro assegnati alla Regione Piemonte;

– che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

– che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;

– che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;

– che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE REGIONALE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 194-2013, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga afferenti alla gestione 2013, a chiusura di tale annualità gestionale in base alle modalità operative concordate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con la Direzione Centrale INPS in premessa specificate, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;
- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 83117 del 26 luglio 2014, nel limite di 500.000 Euro, assegnati alla Regione Piemonte in base alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4250 del 19 febbraio 2015;
- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 9-5557 del 25 marzo 2013, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;
- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;
- di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Gianfranco BORDONE